

Comune di Caltignaga (Novara)

**Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 13 dicembre 2023**

**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE APPROVATO CON D.G.R. N. 13 – 85 DEL 23/05/2005: VARIANTE PARZIALE N. 7 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 E S.M.I. – ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ED APPROVAZIONE.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

## D E L I B E R A

1) di approvare la relazione finale dell'Organo Tecnico Comunale in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente, a firma dell'Architetto Lucia Ferraris, e di escludere, in conformità ad essa, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica la Variante stessa;

2) di approvare la Variante Parziale n. 7, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, predisposta dal Dott. Urbanista Guido Vallino con studio in Novara e dal Dott. Giorgio Graj dello Studio Sos Ter di Legnano, ognuno per le parti di propria competenza, modificata in virtù di quanto precedentemente esposto, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa, con verifica di coerenza con il PPR e Prospetti numerici;
- Modifiche cartografiche e normative introdotte dalla Variante;
- Documento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., la Variante in oggetto si configura, in virtù di quanto esposto in premessa e di quanto stabilito con Decreto del Presidente della Provincia di Novara n. 108 del 31 luglio 2023, come "Variante Parziale" al Piano Regolatore Generale in quanto, oltre a individuare previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale e risultando compatibile con gli strumenti di pianificazione a scala sovracomunale, ed in particolare con il Piano Territoriale Regionale e con il Piano Paesaggistico Regionale:

- non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera - statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista dal P.R.G.C. vigente;
- non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente per le attività produttive, direzionali, commerciali, turistico ricettive, prevedendo al contrario una riduzione delle superfici complessive di riferimento;
- non incide sulla natura dei vincoli disposti dalla legislazione regionale o nazionale;

- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad esse afferenti;

4) di dare altresì atto che:

- con riferimento al comma 6 dell'art. 17 della citata L.R. 56/1977 e s.m.i., la Variante Parziale n. 7, come dimostrato in premessa attraverso il relativo prospetto numerico, non modifica i suddetti limiti dimensionali in riferimento all'intero arco temporale di validità del P.R.G.C. vigente;
- non è stato altresì necessario sottoporre la Variante ad una verifica di compatibilità geologica, né si è rilevato alcun tipo di incompatibilità acustica nei confronti della "Classificazione Acustica" vigente nel Comune di Caltignaga;
- sono state pienamente rispettate tutte le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti sulla pianificazione a scala locale contenute nel piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

5) di stabilire che, a norma dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., la presente deliberazione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati di Piano Regolatore Generale, verrà trasmessa alla Provincia di Novara e alla Regione Piemonte;

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(omissis)